

Il concorso formale di reati: un'importante pronuncia a Sezioni Unite

Autore: Redazione

In: Diritto penale

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2018, n. 40981, a Sezione Unite, si è pronunciata sul quesito "Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, **ex art. 337 c.p.**, la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato".

I diversi orientamenti sulla questioni

Secondo un primo orientamento il reato di cui all'**art. 337 c.p. si perfeziona con l'offesa** ad ogni singolo pubblico ufficiale nei confronti del quale venga utilizzata violenza o minaccia nel momento del compimento di un atto di ufficio con lo scopo di ostacolarlo.

Ne consegue che, nel caso di un unico atto, che sia offensivo contestualmente di una pluralità di pubblici ufficiali, si realizza una pluralità di violazioni della norma incriminatrice, con conseguente applicazione dell'art. 81 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2017, n. 35227).

Altro orientamento, al contrario, ritiene che la resistenza trovi il **suo momento consumativo nella opposizione all'atto, pertanto la violenza e la minaccia al pubblico ufficiale avrebbe carattere strumentale.**

La soluzione della Corte Suprema

La Corte stabilisce che la **condotta del reo**, incidendo sull'atto non può che **essere una**, dal momento che l'amministrativo ostacolato è unico, a prescindere dal numero di pubblici ufficiali destinatari della condotta (Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 39341).

La **condotta tipica** del reato in oggetto si concreta nell'**uso della violenza o della minaccia** da chiunque esercitata per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto dell'ufficio.

Conseguentemente viene elaborato il seguente principio di diritto: "In tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, **ex art. 337 c.p.**, integra il concorso formale di reati, a norma dell'art. 81 c.p., comma 1, la

condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio".

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/concorso-formale-reati-unimportante-pronuncia-sezioni-unite/>